

Regolamento per la disciplina dell'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni in materia di vincolo idrogeologico dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino ai sensi dell'art 40 della Legge Forestale della regione Toscana n. 39 del 2000

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione	Pag. 2
Art. 2 - Apertura al pubblico, presentazione delle domande di autorizzazione e delle dichiarazioni, organizzazione	Pag. 2
Art. 3 - Presentazione delle domande	Pag. 4
Art. 4 - Ulteriori adempimenti	Pag. 5
Art. 5 - Deposito cauzionale, rimboschimenti compensativi e versamento importi dovuti .	Pag. 6
Art. 6 - Svincoli depositi cauzionali successivi ai rimboschimenti	Pag. 7
Art. 7 - Varianti ai piani dei tagli e/o piani di gestione approvati	Pag. 8
Art. 8 - Ulteriore documentazione integrativa ed obbligatoria	Pag. 8
Art. 9 - Deroghe in materia di prevenzione degli incendi boschivi	Pag. 9
Art. 10 - Autorizzazione per aree attrezzate per l'accensione dei fuochi	Pag. 9
Art. 11 - Trasmissione dati ai Carabinieri Forestali	Pag. 10
Art. 12 - Attestato e Contrassegni di Provenienza Alberi di Natale	Pag. 11
Art. 13 - Materiale Vegetale di Propagazione (MFP) e Certificato principale d'identità	Pag. 12
Art. 14 - Iscrizione al libro regionale dei boschi da seme (LRBS).....	Pag. 14
Art. 15 - Autorizzazione per la produzione e vendita di MFP	Pag. 15
Art. 16 - Registro dei soggetti autorizzati e Trasmissioni alla Giunta Regionale	Pag. 17
Art. 17 - Registro di Carico e Scarico ed ulteriori adempimenti inerenti il MFP	Pag. 17
Art. 18 - Opere connesse ed interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica o a permesso a costruire	Pag. 18
Art. 19 - Norme transitorie e disposizioni finali	Pag. 19

Approvato con D.C dell'Unione di Comuni Montano del Casentino n. del

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 e di seguito denominata Legge Forestale, disciplina quanto previsto dall'articolo 40 della citata legge in coerenza con i contenuti del Regolamento Forestale della Toscana emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale del 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento Forestale della Toscana), di seguito denominato Regolamento Forestale.
2. Il presente regolamento si applica al territorio Casentino e in particolare ai Comuni di Pratovecchio Stia, Poppi, Bibbiena, Castel Focognano, Subbiano, Capolona, Talla, Chitignano, Castel San Niccolò, Montemignao, Ortignano Raggiolo e Chiusi della Verna.
3. L'ufficio competente all'applicazione del presente Regolamento è l'Ufficio Vincolo Idrogeologico in ambito agricolo forestale (di seguito Ufficio Vincolo Idrogeologico) afferente a specifico Servizio 5 (di seguito Servizio Competente), in base alla struttura organizzativa dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino.
4. Il presente Regolamento è inerente unicamente alle competenze attribuite all'Unione dei Comuni Montani del Casentino ai sensi dell'art. 42 comma 4 della L.R. 39/2000 e successive modifiche.
5. Il Presente Regolamento è stato approvato con delibera di consiglio n. del e entra in vigore a partire dal 1° maggio 2024.

Art. 2

Apertura al Pubblico, Presentazione delle domande di autorizzazione e delle dichiarazioni, Organizzazione.

1. L'Ufficio Vincolo Idrogeologico è situato presso l'edificio dove ha sede il servizio competente dell'Unione. L'orario di ricevimento al pubblico viene stabilito con determinazione dirigenziale del Responsabile del Servizio e comunicato attraverso i canali istituzionali dell'Ente.
2. Presso l'ufficio è possibile l'inserimento sul portale ARTEA delle domande di autorizzazione o delle dichiarazioni con la procedura informatica SIGAF, la prenotazione per l'appuntamento può essere effettuata telefonicamente ai numeri riportati nei canali istituzionali dell'Ente oppure online nel sito dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino: www.uc.casentino.toscana.it.
3. Le domande di autorizzazione o le dichiarazioni, corredate di tutti gli allegati specificatamente previsti dal Regolamento Forestale e dal presente regolamento, sono presentate all'Ufficio Vincolo Idrogeologico dell'Unione dei Comuni del Casentino in formato cartaceo, presso l'ufficio

protocollo dell'Unione e in formato digitale all'indirizzo PEC: unione.casentino@postacert.toscana.it utilizzando la modulistica prevista dal SIGAF.

4. La domanda di autorizzazione e la dichiarazione, sono presentate dai seguenti soggetti:

- a) il proprietario;
- b) il possessore, purché sia specificato il titolo che legittima il possesso;
- c) le persone fisiche o giuridiche acquirenti del soprassuolo boschivo purché delegate dai soggetti di cui alle lettere a) e b).

5. Gli allegati obbligatori da presentare con le domande di autorizzazione e dichiarazione, salvo se diversamente specificato nel presente regolamento, sono i seguenti:

- a. copia di valido documento di identità del richiedente e del proprietario;
- b. estratto mappa catastale in scala 1: 2000 o 1: 4.000 con delimitazione dell'area di intervento e indicazione delle opere che si intende realizzare;
- c. nel caso in cui la domanda di taglio riguardi interventi previsti dai piani di taglio, progetti di taglio, piani di gestione e per le domande presentate con procura da parte dei professionisti, le cartografie devono essere prodotte anche in formato digitale compatibile con la piattaforma ARTEA (kml, shape, kmz);
- d. per le autorizzazioni in sanatoria presentate ai sensi dell'articolo 85 della Legge Regionale Forestale n. 39 del 2000, è necessaria la ricevuta di pagamento delle sanzioni amministrative, qualora non in possesso all'Ente;
- e. copia del contratto di vendita bosco in piedi;
- f. copia del contratto di affitto, se non presente nel fascicolo aziendale ARTEA, della ditta richiedente;
- g. per la realizzazione di opere connesse temporanee o permanenti, ed in particolare per le piste di esbosco, devono essere indicati il tracciato, l'altezza delle scarpate a monte e la larghezza del piano viario, prima e dopo la realizzazione dell'intervento;
- h. per i tagli di manutenzione, previsti dagli art. 38-39-40-41e 42 del Regolamento Forestale, deve essere allegata, alla domanda, una planimetria catastale con indicazione puntuale delle piante pericolose da togliere, indicandone il numero. Soltanto in casi particolari, e per i tagli di manutenzione in materia di viabilità pubblica compresi i tratti ferroviari, dagli Enti competenti

all' interno del territorio di loro proprietà, potranno essere richiesti anche indicando la superficie di intervento.

i. per i piani di taglio e di gestione, da sottoporsi ad approvazione ai sensi dell'art. 44 del Regolamento Forestale 48/R, il richiedente, o suo delegato, deve presentare la documentazione prevista dallo stesso articolo del regolamento forestale, nel formato ARTEA; la durata di validità dei piani di taglio e/o di gestione è riferita all' anno solare e non all'annualità silvana a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione.

j. costituisce documentazione obbligatoria, da allegare all'istanze di autorizzazione al taglio e/o di autorizzazione al taglio ed opere connesse, un progetto di taglio, nei casi previsti dal Regolamento Forestale n. 48/r del 2003.

k. per la realizzazione di un castagneto da frutto deve essere allegato alla domanda un piano colturale firmato da un professionista.

6. Le domande di autorizzazione o dichiarazione, complete di tutti gli allegati previsti dal presente regolamento, presentate telematicamente, devono essere sottoscritte in calce dal richiedente, allegando copia del documento di identità in corso di validità, o con firma digitale, oppure da un suo incaricato mediante apposita procura speciale ai sensi dell'art. 1392 del codice civile, utilizzando la modulistica predisposta dall'Ufficio.

Art. 3

Presentazione delle domande

1. Le istanze di autorizzazione, le dichiarazioni, le richieste di iscrizione all'elenco delle ditte boschive e di rilascio dei tesserini identificativi, le comunicazioni obbligatorie previste dalla Legge Forestale Toscana n. 39 del 2000 e dal Regolamento Forestale della Regione Toscana n.48/r del 2003, devono essere presentate utilizzando l'apposita modulistica, resa disponibile sul sito web dell'Unione di Comuni Montani del Casentino <https://uc.casentino.toscana.it> .

2. Sarà compito dell'Ufficio Vincolo Idrogeologico garantire la conformità della modulistica alla normativa vigente, procedendo al suo aggiornamento quando necessario.

3. Le pratiche devono essere preferibilmente trasmesse in modalità telematica tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo PEC dell'Ente (unione.casentino@postacert.toscana.it) .

4. Sono accettate anche pratiche inviate per posta o consegnate a mano presso l'ufficio protocollo dell'Ente.

5. Ai fini della decorrenza dei termini del procedimento, per la pratica presentata e ritenuta completa, fa fede la data dell'avvenuta consegna della stessa, risultante dalla:

- a) ricevuta telematica nel caso di invio tramite PEC;
- b) firma alla ricezione nel caso di invio tramite posta raccomandata;
- c) timbratura di una copia della lettera di accompagnamento da parte dell'ufficio protocollo nel caso di consegna a mano;
- d) data di protocollo dell'Ente negli altri casi.

6. Per la richiesta di iscrizione all'elenco delle ditte boschive devono essere rispettate le procedure e presentati gli allegati indicati nel art. 8 bis del Regolamento Forestale n. 48/ r del 2003 della Regione Toscana.

7. Per la richiesta di tesserino di identificazione dovranno essere rispettate le procedure e presentati gli allegati indicati nel art. 8 ter del Regolamento Forestale n. 48/ r del 2003 della Regione Toscana.

8. Per la richiesta di autorizzazione alla trasformazione dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico, coinvolti da processi di forestazione e rinaturalizzazione, oggetto di recupero ai fini produttivi, dovranno essere rispettate le procedure e presentati gli allegati indicati nel art. 80 bis del Regolamento Forestale n. 48/ r del 2003 della Regione Toscana. La durata di validità dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell' art 80/bis del Regolamento Forestale è riferita all' anno solare e non all' annualità silvana a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione.

Art. 4

Ulteriori adempimenti

1. Qualora venga richiesto nell'atto autorizzativo, i titolari di autorizzazioni, o per essi i direttori dei lavori, sono tenuti a dare preventiva comunicazione all'Ente competente della data di effettivo inizio dei lavori, fatte salve le comunicazioni previste dall'art. 8 commi 2 bis e ter, dall'art. 72 commi 7 bis e 7 ter del Regolamento Forestale.

2. Nei casi di cui agli articoli 7 comma 5 e 72 comma 6, del Regolamento Forestale della Regione Toscana n. 48/r del 2003, il Responsabile del Procedimento o il Servizio Vincolo Idrogeologico può impartire ulteriori prescrizioni, sospendere i lavori o revocare le autorizzazioni, dandone comunicazione al titolare dell'autorizzazione e al possessore del bene oggetto dei lavori.

3. Nei casi di cui all'articolo 85, comma 1, "opere di ripristino", della Legge Forestale della Regione Toscana n. 39 del 2000, il Responsabile del Procedimento o il Servizio Vincolo Idrogeologico, con le modalità indicate nello stesso articolo, prescrive gli interventi necessari, fissandone i criteri, modalità e tempi d'esecuzione.

Art. 5

Deposito cauzionale, rimboschimenti compensativi e versamento importi dovuti

1. Qualora la Legge Forestale o il Regolamento Forestale prevedano la costituzione di un deposito cauzionale, questo dovrà essere costituito ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento forestale. I termini per lo svincolo di tali garanzie vengono indicati nell'atto autorizzativo o nell'atto che ne ha richiesto la costituzione.
2. Nel caso in cui il titolare della richiesta di una trasformazione boschiva non effettui il prescritto rimboschimento compensativo, dovrà essere effettuato il versamento degli importi sostitutivi il mancato rimboschimento compensativo, di cui all'art. 81, comma 6 del Regolamento Forestale, con le modalità prescritte nell'atto autorizzativo.
3. La costituzione del deposito cauzionale è comunque richiesta nei casi previsti dal Regolamento Forestale e dalla Legge Forestale, tra i quali in particolare:
 - a. taglio a buche o strisce ai sensi del art. 33, comma 4;
 - b. taglio raso di fustaia ai sensi del art. 37, comma 4;
 - c. conversione del bosco e sostituzione di specie art. 17, comma 8;
 - d. altri casi, previsti dal Regolamento Forestale e dalla Legge Forestale, per i quali è obbligatoria la costituzione del deposito cauzionale;
 - e. altri casi, previsti dal Regolamento Forestale e dalla Legge Forestale, per i quali è facoltativa la costituzione del deposito cauzionale, ma che viene, comunque, disposta dal responsabile del procedimento;
4. Nei casi previsti dal comma 3, l'entità del deposito cauzionale è determinata basandosi sulle voci del prezzario regionale della Regione Toscana in vigore per l'anno 2024.
5. La cauzione, a garanzia degli interventi di rimboschimento, viene richiesta anche per gli interventi soggetti a rimboschimento naturale. La cauzione a garanzia delle cure colturali della rinnovazione artificiale e/o naturale viene richiesta per un periodo di validità da 3 a 5 anni, a discrezione del responsabile del procedimento, che ha effettuato anche il sopralluogo in campo.
6. Gli atti di autorizzazione, relativi agli interventi di cui al presente articolo, soggetti a preventiva costituzione di deposito cauzionale, potranno essere ritirati solo previa dimostrazione documentale, all'ufficio vincolo idrogeologico, della costituzione del deposito cauzionale richiesto.

7. Gli interventi previsti dai Piani dei tagli o di gestione, approvati e richiesti nelle dichiarazioni annuali del piano dei tagli per i quali è prevista la costituzione di un deposito cauzionale ai sensi del Regolamento Forestale 48/R, potranno avere inizio solo previa dimostrazione documentale, all'ufficio Vincolo Idrogeologico, della costituzione del deposito cauzionale.

8. Il ritiro dell'atto di autorizzazione è condizionato alla costituzione della cauzione prevista per il rimboschimento. Lo svincolo della cauzione per il rimboschimento è condizionato alla costituzione della cauzione per le cure colturali. La cauzione per le cure colturali dovrà essere costituita successivamente a quella del rimboschimento.

9. Per il singolo richiedente, che non attui correttamente, e secondo quanto previsto dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, gli interventi di cui al comma 3, nel calcolo dei successivi depositi cauzionali potrà essere sottoposto a una maggiorazione, come meccanismo di maggior tutela da parte di questo Ente.

10. Gli importi, fissati a garanzia dei vari interventi colturali richiesti, sono i seguenti:

a) Taglio raso:

- primo deposito/fidejussione a garanzia della rinnovazione naturale presente e/o della rinnovazione artificiale € 10.000,00

- secondo deposito/fidejussione a garanzia delle relative cure colturali della rinnovazione naturale e/o della rinnovazione artificiale € 9.300,00

b) Taglio a buche:

- primo deposito/fidejussione a garanzia della rinnovazione naturale presente e/o della rinnovazione artificiale € 10.000,00

- secondo deposito a garanzia delle relative cure colturali della rinnovazione naturale e/o della rinnovazione artificiale € 9.300,00

c) Taglio per sostituzione di specie:

- un solo deposito/fidejussione a garanzia della buona riuscita dell'intervento €10.000

Art. 6

Svincolo depositi cauzionali successivi ai rimboschimenti

1. Al momento della richiesta di svincolo dei depositi cauzionali, relativa all'impiego di materiale forestale di propagazione (MFP), devono essere allegati alla domanda di svincolo, obbligatoriamente, anche:

- a) Il documento di trasporto e relativa fattura attestante l'acquisto delle piante.
- b) I certificati di provenienza rilasciati dal vivaio autorizzato ai sensi D.Lgs. 386 del 10/11/2003 in attuazione della Direttiva 1999/105/CE.
- c) Il certificato fitosanitario rilasciato ai sensi del Decreto Legislativo n. 19 del 02/02/2021 e del Decreto del Dirigente della Regione Toscana n. 21588 del 10/12/2021, in attuazione del REG.UE 2016/2031 del 26/10/2016, che riguarda la certificazione fitosanitaria, rilasciata obbligatoriamente da tutti i vivai, a seguito di autorizzazione da parte del Servizio Fitosanitario della Regione Toscana.

Art. 7

Varianti ai Piani dei Tagli o Piani di Gestione approvati.

1. L'attuazione di qualunque intervento non previsto dai Piani dei Tagli o Piani di Gestione, approvati ed in corso di validità ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento Forestale 48/R, o da eseguire, con modalità diverse da quanto previsto dai piani stessi, è soggetta a specifica domanda di autorizzazione (autorizzazione in variante al piano), indipendentemente dalla tipologia di intervento, fatti salvi i casi di deroga o proroga del periodo di taglio, previsti dallo stesso articolo del Regolamento Forestale. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata tutta la documentazione prevista dall'art. 44 aggiornata rispetto al piano vigente.

Art. 8

Ulteriore documentazione integrativa ed obbligatoria

1. Nei casi sottoposti al rilascio di autorizzazione, disciplinati dall'art. 95 del Regolamento Forestale, il responsabile del procedimento o suo incaricato, può richiedere ad integrazione della documentazione presentata, valutata l'entità degli interventi da eseguire, apposita relazione tecnico agronomica dettagliata, contenente eventualmente anche una relazione geologica semplificata dei terreni, una descrizione degli interventi, dei movimenti terra ed opere che verranno realizzati.
2. Per gli interventi di cui all'articolo 25 comma 2 del Regolamento Forestale, il progetto di taglio deve evidenziare anche i motivi, compresi tra quelli indicati nel comma citato, per i quali non è ritenuto opportuno procedere all'avviamento all'alto-fusto.
3. Salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalle norme del Regolamento Forestale, il progetto di taglio deve evidenziare le caratteristiche del soprassuolo e dei terreni oggetto di intervento oltre alle tecniche d'intervento idonee a garantire il migliore sviluppo del bosco senza comprometterne la stabilità.

Art.9

Deroghe in materia di prevenzione degli incendi boschivi

1. Deroghe ai divieti, imposti dal capo IV – Prevenzione, salvaguardia e tutela del territorio dagli incendi boschivi del Regolamento Forestale, possono essere autorizzate dal Responsabile del Servizio, limitatamente ai casi previsti dall'articolo 68 dello stesso Regolamento.
2. Il richiedente dovrà presentare domanda all'Ufficio Vincolo Idrogeologico di questa Unione secondo le modalità previste dal presente regolamento.
3. Le domande di autorizzazione, di cui al presente articolo, sono presentate dal soggetto responsabile dell'esecuzione dell'azione per la quale si richiede l'autorizzazione.
4. Nel caso in cui il richiedente non sia il legittimo proprietario dei terreni, o il legittimo possessore, deve allegare, alla domanda, autorizzazione scritta del proprietario all'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 68, comma 1 del Regolamento Forestale e delega all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni. In tale documentazione richiesta devono essere evidenti gli estremi catastali dei terreni in cui verranno realizzati gli interventi ed il titolo di possesso degli stessi.
5. Nella domanda di autorizzazione devono essere indicati, in modo dettagliato, le modalità con cui verranno eseguiti gli interventi per i quali essa viene richiesta, nonché la tipologia e quantità di dispositivi antincendio disponibili. Devono essere altresì descritti tutti gli interventi ed opere che si metteranno in atto per prevenire la diffusione e l'innesco di incendi boschivi.
6. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo è comunque soggetta ai procedimenti amministrativi stabiliti dal presente regolamento ed in particolare dagli articoli 2 e 3.
7. La domanda di autorizzazione deve essere corredata da apposito modulo predisposto dal servizio Vincolo Idrogeologico (modulo di dichiarazione per accensione controllata di fuochi in deroga), scaricabile dal sito dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino, corredato dagli elaborati in esso previsti.

Art. 10

Autorizzazione per Aree Attrezzate per L'accensione dei Fuochi.

1. L'autorizzazione, di cui all'articolo 64 del Regolamento Forestale 48/r del 2003, è rilasciata con specifica autorizzazione contenente le prescrizioni costruttive e le precauzioni da adottare per l'accensione dei fuochi, al fine di evitare rischi di incendio boschivo.

2. L'autorizzazione rilasciata può altresì contenere limitazioni nei periodi e negli orari giornalieri in cui è consentito l'uso dell'area attrezzata.
3. Le prescrizioni/limitazioni, imposte nell'atto di autorizzazione di cui al comma precedente, devono essere obbligatoriamente esposte sugli appositi cartelli previsti dall'articolo 64 del Regolamento forestale 48/r del 2003.
4. Il Responsabile del Servizio può, con specifico atto dirigenziale, per le aree attrezzate già esistenti nelle aree di cui all'articolo 59 comma 1 del Regolamento Forestale, con le modalità previste dal piano pluriennale regionale, relativo all'attività antincendi boschivi (AIB) di cui all'articolo 74 della legge forestale 39/2000 e s.m.i, prescrivere l'eventuale adeguamento delle opere, le precauzioni da adottare per l'accensione del fuoco e la normativa d'uso da esporre in appositi cartelli.
5. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo è comunque soggetta ai procedimenti amministrativi stabiliti dal presente regolamento ed in particolare dagli articoli 2 e 3.

Art. 11

Trasmissione dati ai Carabinieri Forestale

1. L'Unione trasmette annualmente, al Gruppo Carabinieri Forestale di Arezzo, l'elenco delle autorizzazioni/dichiarazioni valide, soggette a controllo ai sensi della Convenzione vigente stipulata tra la Regione Toscana ed il Comando Regione CC Forestale Toscana. Tale elenco viene costituito secondo i criteri concordati con il Gruppo Carabinieri Forestali di Arezzo.
2. Annualmente, l'Ufficio Vincolo Idrogeologico comunica, al Gruppo Carabinieri Forestali di Arezzo, l'elenco complessivo delle autorizzazioni/dichiarazioni valide per interventi di natura forestale (Titolo III dalla sezione II in poi del Regolamento Forestale 48/R), relative all'annualità precedente.
3. Copia digitale o cartacea delle autorizzazioni e dichiarazioni, soggette a controllo, potrà essere trasmessa al Comando Stazione competente, qualora tale istanza non sia presente nel sistema informatico ARTEA (SIGAF) o qualora ritenuto necessario da parte dell'Ufficio Vincolo Idrogeologico o da parte del Carabinieri Forestali al fine dell'espletamento dell'attività di vigilanza.

Art. 12

Attestato e Contrassegni di Provenienza Alberi di Natale

1. Il rilascio dell'attestato di provenienza, di cui all'articolo 64 comma 2 della LR 39/2000 e s.m.i, è subordinato alla presentazione, da parte del richiedente, di domanda di dichiarazione redatta su apposita modulistica, scaricabile nel sito dell'Unione dei Comuni.
2. La domanda di dichiarazione deve contenere i seguenti elementi:
 - a) estremi catastali dei terreni da cui provengono le piante o parti di esse, da destinare alla commercializzazione o trasporto come alberi di natale;
 - b) numero complessivo di piante o parti di esse, da destinare alla commercializzazione o trasporto come alberi di natale;
 - c) dati anagrafici del richiedente.
3. L'attestato di provenienza di cui al comma 1 viene rilasciato entro 20 giorni, in conformità al modello indicato nell'allegato A del Decreto Dirigenziale del Servizio Foreste e Patrimonio Agroforestale della Regione Toscana n. 5905 del 11/10/2004 (o in conformità a successivi modelli approvati con specifico provvedimento del settore competente in materia, della Regione Toscana). L'attestato, vidimato e firmato dal Responsabile del Servizio Competente o da suo incaricato, viene rilasciato in 3 copie originali di cui due vengono consegnate al richiedente ed una viene conservata agli atti.
4. I contrassegni di cui all'articolo 64, comma 4 della LR 39/2000 e s.m.i., forniti dalla Giunta Regionale, secondo i modelli di cui all' allegato B del Decreto Dirigenziale del Servizio Foreste e Patrimonio Agroforestale della Regione Toscana n. 5905 del 11/10/2004 (o in conformità a successivi modelli approvati con specifico provvedimento del settore competente in materia, della Regione Toscana), sono consegnati a mano al richiedente o suo delegato autorizzato, contestualmente al rilascio dell'attestato di cui al comma 1. I contrassegni devono essere apposti su ciascuna pianta, cimale o porzione di esse, appartenenti al lotto per cui è stato rilasciato l'attestato di provenienza, in posizione facilmente visibile.
5. Il trasporto di abeti o altre conifere, o dei loro cimali, destinati ad alberi di natale per i quali è stato rilasciato attestato di provenienza di cui al comma 1, deve essere accompagnato da una copia originale dell'attestato stesso rilasciato dall' Unione dei Comuni Montani del Casentino e dalla dichiarazione di trasporto redatta secondo la modulistica di cui all'allegato A del Decreto Dirigenziale del Servizio Foreste e Patrimonio Agroforestale della Regione Toscana n. 5890 del 23/10/2001.

6. Il richiedente dovrà conservare una delle due copie dell'attestato di provenienza rilasciato dall'Unione dei Comuni Montani del Casentino.

Art. 13

Materiale Vegetale di Propagazione (MFP) e Certificato principale d'identità

1. L'ufficio Vincolo Idrogeologico dell' Unione dei Comuni Montani del Casentino rilascia, ai sensi del articolo 77, comma 2 della LR 39/2000, ai fini del controllo di provenienza e di identità clonale per il materiale forestale di propagazione (MFP) proveniente da fonti di seme e soprassuoli, iscritti nel Libro Regionale dei Boschi da Seme (LRBS) e/o per i cloni iscritti nel registro nazionale dei cloni forestali, un certificato principale di identità, unicamente per le specie indicate nell'allegato D della Legge Regionale Forestale della Regione Toscana n. 39 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni. Tale certificato viene rilasciato dietro presentazione di richiesta scritta, redatta su apposita modulistica dell'Ente. Il certificato principale di identità verrà compilato sulla base dei modelli di cui all'allegato VIII e all'articolo 6 comma 1 del D. Lgs. 386 del 10/11/2003 in attuazione della Direttiva 1999/105/CE.

2. La raccolta di MFP proveniente da fonti di seme e soprassuoli, nei boschi da seme, arboreti e piante iscritte al (LRBS) è consentita unicamente al titolare di autorizzazione rilasciata dall'Ente preposto. Lo stesso soggetto per procedere alla raccolta del MFP deve darne preventiva comunicazione scritta, all'Ufficio Vincolo Idrogeologico, indicando anche le date previste per l'inizio e la fine delle operazioni di raccolta, nonché il luogo di destinazione del MFP. Per le modalità di raccolta di semi, frutti o altro materiale di base, atto alla produzione di MFP nei siti iscritti al LRBS, si applica quanto disposto in ciascun disciplinare di gestione.

3. L' Ufficio Tecnico Forestale, mediante proprio personale, accerta l'effettiva esecuzione della raccolta, ed emette documento di accompagnamento. Il documento di accompagnamento viene rilasciato distintamente per ciascuna partita in modo da garantire l'individuazione e la separazione del materiale.

4. Nel caso di raccolta di semi, il certificato di cui al comma 1, farà riferimento alla partita di frutti raccolti in bosco e non alle sementi ottenute o alle piante da nate da queste.

5. Il MFP, proveniente da fonti di seme e soprassuoli o appartenente a cloni iscritti al Registro Nazionale dei cloni forestali, non può essere rimosso dal luogo o dai locali di produzione e conservazione, senza il rilascio del certificato di cui al comma 1.

6. Qualora il MFP derivi da una successiva propagazione vegetativa di materiale di base, già certificato rilasciato dall'Unione dei Comuni Montani del Casentino, quale Ente competente in materia, questi dovrà rilasciare un nuovo certificato.

7. Al fine di superare la temporanea difficoltà di approvvigionamento di materiale forestale di propagazione originario del territorio regionale e nell'attesa di espletare le procedure di individuazione dei Boschi da seme regionali e di revisione di quelli nazionali, qualora l'uso di materiale forestale di propagazione (MFP), proveniente da aree geografiche determinate si renda necessario per tutelare le risorse genetiche vegetali originarie del territorio regionale, gli habitat naturali e seminaturali, la biodiversità, o sia ravvisata e documentata la necessità di utilizzare provenienze con specifiche caratteristiche, l'Unione dei Comuni Montani del Casentino, potrà autorizzare, dietro presentazione di specifica richiesta scritta, la raccolta di MFP al di fuori dei boschi da seme iscritti al Libro Regionale dei Boschi da Seme e al registro nazionale dei cloni forestali e rilasciare il relativo certificato principale d'identità, nel rispetto delle seguenti norme:

a. Per autorizzare la raccolta di MFP provenienti da materiali di base non iscritti al LRBS deve essere fatta una valutazione dei materiali di base con i criteri generali previsti per l'iscrizione al LRBS all'art.3 della delibera della Giunta regionale 12 febbraio 2002, n.435.

b. Il MFP proveniente da materiali di base non iscritti può rientrare esclusivamente nelle categorie "identificati alla fonte". Devono essere rispettati i requisiti minimi, previsti dall'articolo 4 della delibera citata al punto a.

c. Per il MFP suddetto deve essere specificato, in tutti i documenti previsti, la sua derivazione da materiale di base non iscritto al LRBS ed ammesso in via transitoria.

8. L'autorizzazione di cui al comma 7 indica le modalità di raccolta fra cui:

a. Le piante dalle quali viene raccolto il seme devono essere in buone condizioni vegetative, non presentare manifesti attacchi parassitari ed essere ricomprese in limiti d'età idonei; La raccolta di semi, frutti, strobili o altro MFP deve avvenire nel periodo dell'anno più idoneo ovvero quello di fruttificazione; non deve essere effettuata in annate di fruttificazione molto scarsa;

b. Per la raccolta dei semi, frutti e strobili non possono essere tagliati rami;

c. Le attrezzature di raccolta ed in particolare i ramponi devono essere tali da non provocare danni alle piante (per le latifoglie, escluso il castagno, l'uso dei ramponi non è ammesso);

d. La presenza percentuale in peso di frutti o semi di altre specie forestali deve essere trascurabile.

9. I documenti di seguito indicati devono essere redatti su apposita modulistica di questa Unione:

a. Richiesta di autorizzazione alla raccolta, produzione e commercializzazione di MFP

b. Registro dei soggetti autorizzati alla produzione e commercializzazione di MFP

c. Comunicazione consistenza del materiale di propagazione al 31 Agosto di ogni anno

d. Cartellino di accompagnamento.

10. Ogni variazione ai documenti sopra elencati, nonché alla modulistica richiamata dal presente articolo, deve essere approvata con apposita determinazione dirigenziale del Responsabile del Servizio Competente. La modulistica di cui al comma 10 e la restante modulistica richiamata dal presente articolo, dovrà essere predisposta sulla base delle eventuali indicazioni della Giunta Regionale.

11. Le disposizioni del presente articolo sono comunque soggette all'applicazione delle norme tecniche stabilite dalla delibera della Giunta Regionale n. 725 del 18/7/2005.

Art. 14

Iscrizione al libro regionale dei boschi da seme (LRBS)

1. L'Unione dei Comuni Montani del Casentino può promuovere, mediante delibera di Giunta, l'iscrizione di boschi, arboreti e di piante delle specie di cui all'allegato D della Legge Forestale della Toscana 39/00 e successive modifiche al Libro Regionale dei Boschi da Seme, ai sensi dell'art. 78, comma 4 della stessa legge.

2. L'Unione dei Comuni Montani del Casentino può promuovere, su proposta del proprietario, o di enti scientifici di ricerca, l'iscrizione di boschi, arboreti e di piante delle specie di cui all'allegato D della Legge Forestale della Toscana 39/00 e successive modifiche al Libro Regionale dei Boschi da Seme, mediante apposita delibera di Giunta.

3. Per l'iscrizione è necessario che i boschi, gli arboreti e le piante forestali rispondano ai requisiti di idoneità stabiliti dalla Giunta Regionale e riportati nell'allegato A della Delibera della Giunta Regionale n. 435 del 12/05/2003 e successive modifiche.

4. Alla domanda di iscrizione deve essere allegata apposita scheda di segnalazione del materiale di base al Libro Regionale dei Boschi da Seme, secondo la modulistica approvata dalla Giunta Regionale con decreto dirigenziale del Servizio Foreste e Patrimonio Agroforestale della Regione Toscana n. 7783/2003 (il supporto tecnico sarà dato da UNIFI). Deve altresì essere allegato un disciplinare di gestione dei boschi da seme per un periodo non inferiore a cinque anni.

5. L'Unione dei Comuni Montani del Casentino trasmette la proposta di costituzione di boschi da seme, al proprietario e alla giunta regionale entro 30 giorni dalla delibera di Giunta che approva la costituzione.

6. Le procedure e l'iter amministrativo necessario per l'iscrizione al libro regionale dei boschi da seme sono stabilite dal D.G.R. n. 435 del 12/05/2003 della Regione Toscana.

7. L'istruttoria tecnica relativamente alla presentazione delle domande di iscrizione al Libro Regionale dei Boschi da Seme è curata dal Servizio Competente della Unione dei Comuni Montani del Casentino.

Art. 15

Autorizzazione per la produzione e vendita di MFP

1. L'esercizio dell'attività di produzione e vendita di qualsiasi materiale forestale di propagazione (MFP), per scopi forestali, è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 79 della LR 39/2000 e s.m.i., rilasciata dal Responsabile del Servizio Competente mediante apposito atto dirigenziale. L'autorizzazione deve essere acquisita anche da coloro che costituiscono nuovi cloni.

2. I soggetti che intendono ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 devono presentare domanda scritta mediante l'apposita modulistica dell'Ente.

3. La richiesta di autorizzazione deve obbligatoriamente contenere una relazione tecnico-economica nella quale sono descritte le caratteristiche tecniche e strutturali dell'azienda, le infrastrutture e attrezzature della stessa, nonché il numero e le qualifiche del personale da destinare alla produzione di MFP. La relazione deve essere completa di planimetria catastale (scala 1:2000 o 1:5000) e topografica (scala 1:10000) in cui vengono evidenziate l'ubicazione e la superficie dei terreni e/o delle strutture destinati a vivaio e/o alla commercializzazione del MFP. A ciascuna azienda possono far capo una o più unità produttive autonome. Per unità produttiva autonoma si intende ogni unità tecnico economica ovvero, l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle strutture, condotti a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicata in una determinata porzione di territorio ed avente una propria autonomia produttiva (con riferimento all'impiego di personale addetto, macchine ed attrezzature, locali).

4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione dovrà essere accertata, da parte dell'Ufficio Tecnico Forestale dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino, l'idoneità tecnica e fitopatologica alla raccolta, alla produzione o alla commercializzazione di MFP degli impianti e delle attrezzature del richiedente, nonché l'adeguata capacità professionale del richiedente stesso. Il requisito di capacità professionale sarà presunto quando:

- a. i richiedenti abbiano esercitato tale attività lavorativa a tempo pieno presso una ditta vivaistico-forestale;
- b. i richiedenti abbiano esercitato tale attività lavorativa a tempo pieno presso un ente pubblico operante nel settore;

- c. i richiedenti abbiano esercitato tale attività lavorativa personalmente ed abitualmente per un triennio continuativo, nei dieci anni antecedenti la presentazione della domanda di cui al comma 2, sia come titolari di aziende che come coadiuvanti familiari o lavoratori agricoli;
- d. il richiedente sia in possesso di un titolo di studio idoneo, quale laurea in scienze agrarie o forestale o equipollenti, diploma di perito agrario, agrotecnico o equipollenti, eventuali corsi di formazione riconosciuti.
5. Il requisito di cui al comma precedente per le società di capitali devono essere posseduti dalla persona delegata, per statuto societario alla gestione dell'azienda.
6. L'autorizzazione di cui al comma 1 viene rilasciata, ai sensi dell'articolo 79 comma 2 della Legge Forestale, entro 45 giorni dalla data di iscrizione alla relativa posizione al protocollo, fatti salvi i casi di sospensione previsti dall'articolo 3, comma 4 e 7 e dall'articolo 2, comma 6.
7. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1, deve dare comunicazione scritta, all'Ufficio Vincolo Idrogeologico, entro 60 giorni dal suo avvenimento, di ogni variazione di consistenza dei terreni o delle strutture destinate alla produzione di MFP, ogni variazione della titolarità della ditta, o qualora l'attività di produzione sia dismessa, nonché ogni altra variazione dei dati riportati nell'autorizzazione. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità dell'autorizzazione. Il sub-ingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante all'Ufficio Tecnico Forestale dell'Unione. Entro 45 giorni da tale comunicazione il Responsabile del Procedimento, con specifico atto dirigenziale, si esprime in merito alla conferma dell'autorizzazione. La cessazione dell'attività di produzione e commercializzazione di MFP deve essere comunicata all' Ufficio Vincolo Idrogeologico.
8. Presso ogni unità produttiva autonoma deve essere tenuta copia dell'autorizzazione di cui al comma 1 e delle eventuali comunicazioni inviate e/o ricevute dall'Unione dei Comuni Montani del Casentino.
9. Resta inteso che la suddetta autorizzazione dovrà essere corredata dal rilascio dell'autorizzazione definitiva fitosanitaria per operatore professionale (RUOP), rilasciata ai sensi del Decreto Legislativo n. 19 del 02/02/2021 e del Decreto del Dirigente della Regione Toscana n. 21588 del 10/12/2021 In attuazione del REG.UE 2016/2031 del 26/10/2016.
10. Le disposizioni del presente articolo sono comunque soggette all'applicazione delle norme tecniche stabilite dalla delibera della Giunta Regionale n. 725 del 18/7/2005.

Art. 16

Registro dei soggetti autorizzati e Trasmissioni alla Giunta Regionale

1. Presso l'Ufficio Vincolo Idrogeologico è istituito il registro dei soggetti autorizzati alla produzione e vendita di MFP
2. l'Ufficio Vincolo Idrogeologico della La Unione dei Comuni Montani del Casentino, entro il 30 Gennaio di ogni anno, trasmette al settore della Giunta Regionale competente in materia, copia del registro di cui al comma 1 relativamente all'anno precedente, qualora abbia subito modifiche rispetto a quello precedentemente trasmesso. Nella stessa comunicazioni dovranno essere indicati le autorizzazioni decadute nell'anno precedente.

Art. 17

Registro di Carico e Scarico ed ulteriori adempimenti inerenti il MFP

1. I soggetti autorizzati, secondo le norme previste alla produzione e commercializzazione di MFP devono tenere, presso ogni unità produttiva autonoma dell'azienda un registro di carico e scarico e comunicare entro il 30 settembre di ogni anno la consistenza del MFP esistente nelle proprie unità produttive alla data del 31 Agosto. La comunicazione, redatta su apposita modulistica deve essere inviata entro i termini stabiliti all' Ufficio Vincolo Idrogeologico.
2. Sul registro di carico e scarico devono essere annotati cronologicamente ed analiticamente tutti i movimenti in entrata ed uscita del MFP e del materiale di propagazione vegetativa da esso eventualmente derivato. La compilazione deve essere suddivisa per ogni partita di materiale e per ogni fase di lavorazione.
3. Il registro deve essere conservato per almeno 5 anni successivi a quello di riferimento, vidimato e timbrato da personale appositamente incaricato presso Ufficio Foreste dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino.
4. Fino all'adozione di appositi modelli di registro, approvati con determinazione dirigenziale del Responsabile del Servizio Competente, devono essere adottati i modelli di registro stabiliti dalla Legge 269 del 22/5/1973.
5. Durante tutte le fasi di produzione, commercializzazione e trasporto il MFP deve essere mantenuto in partite omogenee, separate ed identificate ai sensi degli articoli 8 e 9 del D. lgs. 386 del 10/11/2003. Il MFP deve essere trasportato munito di etichette o cartellini secondo quanto stabilito dall' articoli 8 del D. lgs. 386 del 10/11/2003 e 79 bis comma 2 della LR 39/2000 e s.m.i. Per la compilazione delle etichette o cartellini i parametri di valutazione della qualità dei semi (purezza, percentuale di germinazione o di semi vitali, peso di 1000 semi, numero semi germinati

per chilogrammo di prodotto) previsti dall'articolo 8, comma 6 del d.lgs 386/2003 devono essere determinati secondo le norme internazionali ISTA (International Seed Testing Association). Le regioni di provenienza di cui all'articolo 79 bis, comma 4 della LR 39/2000, sono definite con decreto del dirigente della competente struttura regionale in materia.

6. Le disposizioni del presente articolo sono comunque soggette all'applicazione delle norme tecniche stabilite dalla delibera della Giunta Regionale n. 725 del 18/7/2005.

Art. 18

Opere connesse ed interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica o a permesso a costruire

1. La realizzazione delle opere connesse di carattere temporaneo previste dall'articolo 46 del Regolamento Forestale 48/R, e con le caratteristiche previste dallo stesso articolo, sono soggette a presentazione di specifica domanda di autorizzazione o dichiarazione, a seconda dei casi previsti dal Regolamento Forestale citato, secondo le procedure previste dal presente regolamento.

2. Nella domanda di autorizzazione o di dichiarazione di cui al comma 1 devono essere indicati, sia su cartografia topografica che catastale i tracciati, nonché le relative ampiezze delle opere. Inoltre devono essere dettagliati nella domanda di autorizzazione entità, natura e tipologia degli interventi che verranno eseguiti per la realizzazione delle opere stesse o comunque le caratteristiche tecniche delle stesse. In particolare per gli interventi di manutenzione straordinaria della viabilità permanente si deve allegare specifica documentazione tecnica che dimostri le caratteristiche delle opere che verranno realizzate, le opere di regimazione idrica previste, e gli altri elementi costruttivi essenziali corredati di eventuali sezioni stato di progetto/stato attuale. Inoltre, per gli stessi interventi è necessario specificare la superficie boscata eventualmente oggetto di estirpazione oltre a dimostrare l'uso esclusivamente agricolo/forestale della stessa viabilità.

3. Nei casi in cui le domande di autorizzazione riguardino interventi di manutenzione straordinaria di opere permanenti, previsti dall'articolo 48, comma 4, lettera b del Regolamento Forestale 48/R, soggette ad autorizzazione-concessione urbanistico edilizia ai sensi della Legge Regionale 1/2005 e s.m.i., si applica la procedura prevista dall'articolo 71, comma 5 dello stesso regolamento. Pertanto, in tali casi, la domanda di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico deve essere presentata al comune di competenza congiuntamente a quella ai fini dell'autorizzazione, concessione urbanistico edilizia. Nei casi in cui le domande autorizzazione riguardino zone soggette a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa vigente in materia, si applica la procedura prevista dall'articolo 71, comma 5 del Regolamento Forestale 48/R. Pertanto in tali casi la domanda di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico deve essere presentata al comune di competenza congiuntamente a quella ai fini dell'autorizzazione paesaggistica.

Art. 19

Norme Transitorie e Disposizioni Finali

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda a tutte le disposizioni contenute nella legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 e di seguito denominata Legge Forestale e nel Regolamento Forestale della Toscana emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale del 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento Forestale della Toscana).